



**COMUNE DI MISTERBIANCO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA**

**Obiettivi strategici in materia di  
prevenzione della corruzione e  
trasparenza**  
**Piano triennale di prevenzione della  
corruzione e della trasparenza  
2020-2022**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria  
(con i poteri del Consiglio Comunale)  
n. 2 del 29.01.2020

## PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n.190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, è stata adottata all’interno di un ampio quadro di provvedimenti normativi attuativi di obblighi assunti dall’Italia nell’ambito del diritto internazionale, tra cui la Convenzione dell’ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116, collocandosi nel quadro della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il **progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione**. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipano la commissione delle condotte corruttive.

Essa introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, l’obbligo in capo a ciascuna pubblica amministrazione di attuare una attività di pianificazione di durata triennale per la prevenzione della corruzione – cd. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – e disciplina le competenze dei soggetti a vario livello coinvolti, gli adempimenti, i contenuti minimi dei Piani e le sanzioni.

In buona sostanza, con la legge n. 190 del 2012 e le normative derivate e "funzionali" (ad esempio, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 39/2013 e D.P.R. n. 62/2013), le singole Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare nella lotta alla corruzione, un percorso "organizzativo" attraverso l'adozione, da parte del singolo ente, di proprie misure di prevenzione. Il presupposto logico alla base di tale "terapia organizzativa" è che le misure di tipo penale-repressivo non siano più sufficienti ad affrontare il dilagare del fenomeno, perché giungono solo *a posteriori* e colpiscono condotte manifestatesi nella forma più dannosa (reati).

L’obiettivo principale è quello di migliorare l’integrità della Pubblica Amministrazione, l’efficienza e l’efficacia dell’azione pubblica in generale, combattere l’illegalità e più in generale i casi di *mala gestio*; a questo proposito un utile ausilio, nella comprensione della nozione di “corruzione” che è alla base dell’impianto della legge 190/2012, è fornito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 25/01/2013, n. 1 “...il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza **un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite**”.

Come, da ultimo, chiarito dall’ANAC nel contesto del PNA 2019 “(..)con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a **forme di cattiva amministrazione** - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

L’art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e **l’innalzamento del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva**

**amministrazione**, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (...)"

## IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato".

La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato da ANAC. Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri PTPCT.

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT, di durata triennale, predisposto/aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'ultimo PNA, cui le PP.AA. dovranno conformare la propria strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2020/2022, è costituito dal PNA 2019 adottato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019.

Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Secondo l'ANAC, ai fini dell'efficacia della strategia di contrasto della corruzione elaborata da ciascuna Pubblica Amministrazione, assume valore decisivo il pieno ed effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo, abbiano essi natura politica o meno, nel processo di definizione delle strategie di prevenzione della corruzione e nella elaborazione del PTPCT.

Con il presente documento, l'Amministrazione del Comune di Misterbianco intende definire i propri obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di promozione di maggiori livelli di trasparenza.

Tali obiettivi strategici sono definiti sulla base dell'attività di monitoraggio del PTPCT 2019, condotta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il coinvolgimento dei Responsabili di Settore dell'Ente, e tenuto motivatamente conto delle peculiarità di questa Amministrazione, quali rilevabili dai precedenti PTPCT, dagli atti di organizzazione e dai documenti di programmazione economico-finanziaria, ivi compreso il PEG-Piano della performance.

Fondamentale nell'elaborazione della strategia di contrasto della corruzione e di promozione della trasparenza per il triennio 2020/2022 l'accurata analisi delle cause che hanno portato allo scioglimento, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del Consiglio comunale quali emergenti dalla relazione del Ministro dell'interno, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 1 Ottobre 2019, e dalla relazione del Prefetto di Catania elaborata all'esito dei lavori della Commissione di indagine per l'accesso nominata con atto prefettizio prot. 784/2018/R/S.d.S. del 29 novembre 2018.

Sotto questo punto di vista, particolare cura è richiesta nell'analisi del contesto esterno da condurre anche alla luce delle conclusioni della relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, istituita con legge 19 luglio 2013 n. 87, comunicata alla Presidenza delle due Camere lo scorso febbraio nella parte in cui si afferma "Se la battaglia culturale contro le mafie è, dunque, in gran parte vinta, resta da combattere quella che attiene al rapporto delle mafie con le istituzioni politiche e amministrative, e ancora di più quello con l'economia" (...) "Gli interessi dei mafiosi per l'economia legale continuano a essere attratti prevalentemente dall'economia pubblica, che si presenta in forma di "mercato protetto", caratterizzato da finanziamento pubblico, concorrenza ridotta e condizioni di rendita. Si tratta di settori tradizionalmente connotati da vincoli localizzativi, in cui il rapporto con il territorio e la conoscenza e il controllo dei luoghi diventa strategico. Esempi tipici sono il ciclo edilizio (soprattutto il sub-settore del movimento terra), lo smaltimento dei rifiuti, la distribuzione commerciale, il mercato immobiliare, la fornitura e l'erogazione di beni e servizi. Questi contesti d'azione offrono la possibilità di ottenere posizioni monopolistiche e di accesso privilegiato alle risorse pubbliche tramite pressioni e accordi con le pubbliche amministrazioni, facendo largamente ricorso alla corruzione per facilitare l'infiltrazione negli appalti e nei sub-appalti od offrendosi a un tempo come garanti delle transazioni che prendono forma nei circuiti di corruzione sistemica".

Infine, nella definizione degli obiettivi strategici hanno assunto rilievo decisivo le indicazioni ricavabili dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che costituisce per le pubbliche amministrazioni atto fondamentale di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di contrasto alla corruzione e trasparenza.

## OBIETTIVI STRATEGICI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Sono individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza del Comune di Misterbianco ai fini dell'elaborazione della proposta di PTPCT per il triennio 2020/2022:

- 1) Il Piano dovrà contenere l'**ANALISI DI TUTTE LE AREE DI ATTIVITA' E MAPPATURA DEI PROCESSI.**

Deve ritenersi che l'elaborazione e successiva attuazione di adeguate misure di organizzazione volte a creare, all'interno dell'Ente e nei rapporti tra l'Ente e gli attori esterni, un contesto sfavorevole alla verificazione di eventi di tipo corruttivo non possa prescindere da una approfondita analisi di tutte le aree di attività di istituto. Tale attività di analisi dovrà essere condotta con il pieno ed effettivo coinvolgimento dei Responsabili delle strutture titolari di funzioni dirigenziali (cd. Responsabili di Settore) secondo tecniche di *risk management* e sulla base del nuovo modello metodologico per la gestione del rischio di corruzione introdotto dal PNA 2019. L'attività sarà organizzata su più livelli secondo un approccio informato alla cd. gradualità e progressività. In particolare, dovranno essere analizzati, attraverso *focus* specifici e mirati, tutti i settori di attività che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione di indagine per l'accesso nominata ai sensi dell'art. 143 D.lgs. 267/2000.

Strettamente collegata all'analisi delle attività risulta essere l'analisi del contesto organizzativo (cd. contesto interno) e del contesto esterno, in funzione, rispettivamente, della programmazione di processi di riorganizzazione finalizzati a ridurre disfunzioni organizzative e l'esposizione dell'Ente a influenze e/o pressioni di interessi esterni, una

volta evidenziato come le caratteristiche strutturali e socio-economiche dell'ambiente in cui opera l'amministrazione possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi, anche collegati alla presenza sul territorio della criminalità organizzata, ricavabile dai dati giudiziari.

- 2) Il Piano dovrà attribuire un ruolo centrale alla **FORMAZIONE DEL PERSONALE** anche in funzione dell'attuazione di percorsi di **ROTAZIONE ORDINARIA** nelle aree a più elevato rischio corruttivo.

Come sottolineato dall'ANAC, tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo.

Negli anni precedenti il Comune di Misterbianco ha erogato la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione prevalentemente attraverso la partecipazione alle attività organizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa promosso annualmente dalla Città Metropolitana di Catania, tra la stessa e i comuni ricadenti del rispettivo territorio, per la programmazione e realizzazione coordinate di attività formative in materia di trasparenza e anticorruzione.

A partire dall'anno 2020 la formazione in materia di prevenzione della corruzione andrà potenziata, anche in funzione dell'attivazione della misura obbligatoria della rotazione del personale assegnato alle aree esposte a rischio corruttivo.

Come noto, la rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire «procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari». Nella sostanza, essa è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Secondo le indicazioni dell'ANAC, «il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. Infatti occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.»

- 3) Il Piano dovrà prevedere l'instaurazione di **PERCORSI DI COLLABORAZIONE IN PARTNERSHIP con soggetti privati e/o pubblici** che, a vario titolo, si occupano istituzionalmente dei temi della prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso la stipula di protocolli di intesa e/o convenzioni.

L'instaurazione di rapporti di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e soggetti, sia pubblici che privati, impegnati sui temi del contrasto alla corruzione e della promozione della trasparenza può costituire un valido canale di diffusione della cultura della legalità all'interno dell'ente e nei rapporti con la società civile, nella consapevolezza che la promozione di comportamenti virtuosi e la sensibilizzazione su quanto la corruzione incida sulla vita economico-sociale del Paese, sulla vita quotidiana dei cittadini e sul futuro delle nuove generazioni possono rappresentare i principali antidoti al fenomeno corruttivo. Tali collaborazioni potranno essere valorizzate in vista dell'organizzazione, nell'anno 2020, della "Giornata della Trasparenza del Comune di Misterbianco", occasione per comunicare in maniera semplice e diretta con i cittadini, le associazioni di consumatori e/o utenti, gli osservatori qualificati e i portatori di interesse. In tale giornata verranno presentati il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché gli obiettivi ed i risultati gestionali delle Aree e dei Settori in cui è organizzato l'Ente, anche per contribuire alla conoscenza dell'attività amministrativa del Comune e dei servizi pubblici da essa erogati e dell'impatto che essi hanno sulla vita quotidiana dei cittadini.

- 4) Il Piano dovrà porre le basi per la creazione di una **CULTURA ORGANIZZATIVA DIFFUSA DI GESTIONE DEL RISCHIO**.

Come sottolineato dall'ANAC in seno al PNA 2019, la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate, in quanto l'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

Nella elaborazione della proposta di Piano, nella programmazione ed attuazione delle misure di prevenzione e nella attività di monitoraggio dovranno essere realizzati incontri di carattere divulgativo e/o formativo, *focus group* e/o tavoli tecnici con il coinvolgimento del personale interessato, che si colloca ai diversi livelli dell'organizzazione, dell'organismo indipendente di valutazione e degli organi di indirizzo.

- 5) Il Piano dovrà realizzare l'**INTEGRAZIONE E COLLEGAMENTO TRA PTPCT E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**.

Il sistema dei controlli interni, disciplinato dall'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 01 del 07/01/2013, costituisce un utile strumento di supporto nell'attuazione e verifica di funzionamento della strategia di prevenzione della corruzione, tenuto conto che le varie forme e tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del d.l. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, sono connotati dai caratteri della diffusività (nel senso che implicano il coinvolgimento di vari soggetti ed uffici) e della prescrittività.

Nel contesto di tale sistema riveste particolare importanza il controllo successivo di regolarità amministrativa, affidato dalla legge al Segretario comunale, che è finalizzato a

rilevare la sussistenza dei presupposti di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. La legge intesta al segretario comunale, nell'ambito dell'esercizio della funzione di controllo, il potere di trasmettere ai responsabili dei servizi periodicamente “*direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità*”( art. 147-bis, comma 3 del Tuel).

Pertanto, il controllo successivo di regolarità amministrativa può costituire la sede e lo strumento per una continua ed efficace verifica del rispetto del Piano anticorruzione, contribuendo nel contempo a creare e diffondere all'interno dell'ente “buone prassi” cui riferirsi nell'attività operativa. Il collegamento tra il PTPCT 2020/2022 e il controllo successivo di regolarità amministrativa dovrà essere valorizzato mediante l'adozione di un apposito atto organizzativo per la pianificazione dell'attività di controllo relativa all'anno 2020 collegato strettamente e motivatamente, nella individuazione delle tipologie di atto da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, all'analisi del rischio condotta nel PTPCT, in base a quanto previsto nella sezione dedicata alle cd. misure di prevenzione ulteriori (o specifiche).

**6) Il Piano dovrà realizzare una concreta **INTEGRAZIONE TRA IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E IL CICLO DELLA PERFORMANCE.****

Come evidenziato dall'ANAC nei propri PNA, la gestione del rischio di corruzione è parte integrante del processo decisionale e pertanto non può essere intesa come un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi.

La gestione del rischio deve essere realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della *Performance* e i controlli interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata, che deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi, sia individuali che organizzativi, dell'amministrazione.

Nella direzione del rafforzamento del collegamento tra processo di gestione del rischio e ciclo della performance, con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta comunale) n. 7 del 20.01.2020 è stato approvato il nuovo “*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)*” che prevede l'istituzione, in luogo del Nucleo di Valutazione, dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica.

Le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione dal d.lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012. La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra OIV e RPCT e di relazione dello stesso OIV con ANAC, prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della *performance* degli uffici e dei funzionari pubblici. In particolare, gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della *performance*, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre, essi utilizzano i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle *performance* sia organizzativa, sia individuale, del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

- 7) Il Piano dovrà attribuire un ruolo centrale alla **TRASPARENZA** al fine ultimo di favorire il controllo sociale e la partecipazione democratica dei cittadini. In particolare, il Piano dovrà introdurre misure organizzative idonee ad assicurare il **REGOLARE FUNZIONAMENTO dei FLUSSI INFORMATIVI** ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione **“Amministrazione Trasparente”**;

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rappresenta la principale tra le misure obbligatorie di contrasto della corruzione di cui ciascuna pubblica amministrazione deve dotarsi.

Secondo la definizione di cui all'art. 1 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., la trasparenza è intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

La trasparenza è pertanto finalizzata a:

- a) Tutelare i diritti dei cittadini;
- b) Promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- c) Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 33/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Si ritiene che attraverso la promozione di maggiori livelli di trasparenza possa essere integrato il diritto ad una buona amministrazione concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza dovrà essere perseguita attraverso la pubblicazione di dati, anche non obbligatori, relativi ai servizi resi alla cittadinanza e all'uso delle risorse pubbliche e attraverso l'adozione di misure organizzative adeguate a rendere pienamente effettivo l'esercizio del diritto di accesso civico, mediante la standardizzazione delle relative procedure.

Al fine, infine, di favorire il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati, sia obbligatori che ulteriori, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dovranno essere programmate misure per l'informatizzazione dei flussi, seguendo un approccio graduale e progressivo che privilegi per l'anno 2020 l'alimentazione delle sotto-sezioni collegate alle aree di attività che presentano un più elevato livello di esposizione a rischio corruttivo.

- 8) Il Piano dovrà privilegiare **MISURE TESE ALLA INFORMATIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE delle procedure.**

I processi di standardizzazione dei documenti e delle procedure sono da ritenere fondamentali per assicurare nelle Amministrazioni Pubbliche l'efficienza degli uffici e la qualità dei servizi resi ai cittadini ed al sistema socio-economico e produttivo, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di maggiore trasparenza.

L'ANAC sottolinea che le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Nella programmazione di misure preventive, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, dovrà essere privilegiata l'introduzione di interventi volti a sviluppare ulteriormente i processi di standardizzazione delle procedure, digitalizzazione dei processi documentali e parallela telematizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese.

- 9) Il Piano dovrà **implementare l'ATTIVITA' di MONITORAGGIO** sull'efficacia complessiva dello stesso PTPCT.

La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. Come noto il monitoraggio del PTPCT riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio; il monitoraggio sul rispetto delle misure e degli adempimenti previsti dal PTPCT permette di acquisire informazioni con la duplice finalità di:

- Monitoraggio: aspetto informativo, allo scopo di restituire notizie e dati utili all'eventuale correzione della gestione;
- Controllo: richiama la funzione di verifica finalizzata alla correzione.

Il monitoraggio dovrà essere collegato al sistema dei controlli interni, alla gestione del ciclo della performance e dovrà prevedere il coinvolgimento costante dei Responsabili di Settore. Ciò al fine di promuovere un approccio integrato e sinergico tra il PTPCT e i restanti atti di organizzazione e programmazione dell'Ente.